



Stagione Sportiva 2023/2024 Comunicato Ufficiale N. 723

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 05.03.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Under 19 Maschile

GARA DEL 18/02/2024: ASD DOMUS CHIA - C'E' CHI CIAK

Reclamo proposto da: Domus Chia C5

Il Giudice Sportivo;
esaminato il ricorso preannunciato in data 21/02/2024 a mezzo p.e.c. dalla Società A.S.D. DOMUS CHIA C5 avverso l'esito della gara in oggetto osserva:
Rilevato che il preannuncio di ricorso proposto dalla società A.S.D. DOMUS CHIA C5 non è pervenuto nei termini previsti dall'art.67 del C.G.S in forza del quale: *"Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce."*;
Considerato, altresì, che dopo la notifica fuori termini del preannuncio di ricorso, la ricorrente non neppure ha provveduto a depositare il ricorso contenente le motivazioni a sostegno della doglianza previsto a pena di inammissibilità dall'art.67 comma 2 del C.G.S.;

P.Q.M.

decide:

- di respingere il ricorso dichiarandolo irricevibile, provvedendo di conseguenza ad omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: A.S.D. DOMUS CHIA C5 - C'E' CHI CIAK 6 - 12
- la tassa del ricorso viene addebitata.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 05/03/2024.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini